

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 78/2019, con la quale viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 7 maggio 2019 con la quale all'unanimità, previo il parere espresso dal Consilio di Amministrazione, è stata approvata la modifica dell'art. 7 del vigente Codice Etico

## DECRETA

di emanare la modifica dell'art. 7 del Codice Etico nella formulazione di seguito riportata:

## Art. 7 Incompatibilità

- 1. Ai procedimenti per la chiamata di professori di ruolo di I e di II fascia di cui all'art.18 dellaL.240/2010 non possono partecipare i candidati che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in qualunque fase della procedura.
- 2. I criteri di cui al comma precedente si applicano anche al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della L.240/2010 e alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge nonché alla stipula di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo.
- 3. La mobilità dei docenti successiva alla procedura di chiamata di cui al comma 1) è regolata da specifiche disposizioni di Ateneo redatte in conformità al presente Codice.
- 4. In ogni caso, il docente già incardinato o in servizio in un Dipartimento non vi può permanere qualora il soggetto a lui legato da un vincolo soggetto a incompatibilità assuma la carica di Direttore di Dipartimento.

IL RETTORE PROF. FABRIZIO MICARI